



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dal dott. Franco Corbo, Componente e dall'avv. Giovanni Paolo Accinni, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 13 marzo 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 27

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. TORINO: avverso la squalifica del campo per **cinque** giornate ufficiali di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Torino-Milan del 22/02/03 – C.U. n. 255 del 25/02/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Torino la sanzione della squalifica del campo di gioco per cinque giornate ufficiali di gara per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Torino-Milan del 22/02/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una equa riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, la società reclamante afferma, in primo luogo, come la sanzione sia eccessiva, se riferita ai fatti (comunque gravi) avvenuti durante l'incontro, ed iniqua, se rapportata alle meno afflittive sanzioni comminate dal Giudice Sportivo in occasione di episodi analoghi verificatisi in altri campi di giuoco.

In secondo luogo, la reclamante afferma che tali fatti – essendo stati posti in essere da un ristretto numero di persone, percentuale minima rispetto a quelle che occupavano la Curva Maratona – hanno comunque prodotto una situazione di “pericolo limitato”. Nessun teppista ha invaso il terreno di giuoco e, a detta della reclamante, nessuno aveva intenzione

di farlo (tenuto altresì conto della particolare struttura dello stadio e della considerevole distanza che separa gli spalti dal terreno stesso).

In terzo luogo, la reclamante afferma che gli episodi sanzionati sono in parte da imputare alle Forze dell'Ordine, il cui atteggiamento omissivo e la cui inefficienza ha senza dubbio contribuito al loro accadimento ed al loro degenerare.

Infine, la reclamante sostiene che i teppisti intendevano con tali comportamenti contestare esclusivamente la dirigenza della Società, essendo stati "istigati a delinquere" da parte di soggetti terzi. Circostanza non tenuta in debito conto dal Giudice Sportivo per la quantificazione della sanzione.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante ed il difensore della reclamante, i quali hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento.

Intanto, non vi è contestazione alcuna circa l'effettivo accadimento dei gravissimi episodi verificatisi nel corso della gara Torino-Milan, che sono stati puntualmente descritti nel rapporto dell'Arbitro, degli Assistenti, del Quarto Ufficiale, del collaboratore Ufficio Indagini e nel relativo supplemento: fittissimo e ripetuto lancio di oggetti (seggolini, monete, bastoni, bottiglie e lacrimogeni), accensione sugli spalti di fuochi, sfondamento di una paratia (di cristallo) della recinzione intorno al campo (con successivo ingresso di alcuni sostenitori nella pista di atletica), ferimento di alcuni agenti di Polizia.

Il primo motivo è privo di pregio: al contrario di quanto affermato dalla difesa della società, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare non solo proporzionata alla gravità degli episodi posti in essere dai tifosi della reclamante ma anche congrua e conforme con l'orientamento costante degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Né, del resto, l'assunto secondo cui il comportamento violento di taluni sostenitori (indipendentemente dal loro numero) sarebbe stato istigato da presunti mandanti, intenzionati a soppiantare l'attuale dirigenza, ha trovato un qualche concreto elemento di riscontro. Presunta "istigazione" che - al pari della ipotizzata inefficienza delle Forze dell'Ordine - non esclude la responsabilità della Società reclamante.

Il contesto di violenza è stato, come puntualmente definito dal Giudice Sportivo con motivazione che la Commissione ritiene corretta e da condividersi, di eccezionale gravità (sia per la natura degli oggetti lanciati in campo, sia per il conseguente pericolo a cui sono state esposte le persone presenti sul recinto di giuoco) e non vi è quindi dubbio che tali comportamenti, reiterati, di particolare gravità e concreta pericolosità per l'incolumità delle persone, siano sanzionabili.

La loro reiterazione inoltre conferma la determinazione al compimento di atti violenti da parte dei sostenitori della reclamante, certamente non riconoscibile come estemporanea.

In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la Società Torino - in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, comma 1 del C.G.S. - risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori.

Le stesse doglianze della reclamante sono del resto riferite alla sola entità della sanzione, come determinata dal Giudice Sportivo e ritenuta eccessivamente afflittiva.

In ordine a tale quantificazione, risulta indubbio che il comportamento dei sostenitori della Società reclamante sia stato violento, intimidatorio, oggettivamente e concretamente pericoloso per l'incolumità delle forze dell'ordine, delle altre persone ammesse sul terreno, dei giocatori e degli ufficiali di gara. La gravità dei fatti e gli elementi che emergono dagli atti ufficiali, impongono un giudizio di congruità della sanzione come applicata dal Giudice Sportivo, che pure ha anche già valutato l'incidenza delle attenuanti

riconoscibili. Per contro, non può costituire motivo di attenuazione della responsabilità il fatto che la particolare struttura dello stadio e la distanza esistente fra gli spalti ed il terreno di giuoco abbiano impedito la verifica di eventi lesivi ancora più gravi. Perfettamente congrua deve ritenersi dunque la sanzione decisa dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luigi DE CANIO – Allenatore Soc. Reggina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. REGGINA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Internazionale-Reggina del 9/02/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 10/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi De Canio, allenatore tesserato per la Soc. Reggina, per violazione degli articoli 3, comma 1, e 4 commi 1 e 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti dell'Ordinamento Federale e di organismi operanti nell'ambito della F.I.G.C., nonché la Soc. Reggina per violazione dell'articolo 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il De Canio si sarebbe limitato ad esprimere le proprie opinioni sull'operato del direttore di gara nell'ambito della libertà di critica, senza mai mettere in discussione il sistema federale o arbitrale.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per il De Canio e per la Soc. Reggina.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del De Canio apparse su Media Video e reiterate durante le trasmissioni sportive Stadio Sprint, 90° minuto e Domenica Sportiva del 9/2/2003 sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, che “sono indignato come uomo di sport per l'arbitraggio”, che “si tratta di una direzione di partita figlia delle lamentele sui favori arbitrali concessi alle concorrenti” e che il direttore di gara “ha pesantemente condizionato il risultato” a favore della squadra avversaria travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del De Canio, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per il De Canio e, soprattutto, del comportamento da questi tenuto successivamente all'accaduto, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a Luigi De Canio e di € 5.000,00 alla Soc. Reggina.

Sig. Alessandro NESTA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Procuratore Sportivo.

Il procedimento

Con provvedimento del 20/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Alessandro Nesta, tesserato per la Soc. Milan, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 4.000,00.

È comparso altresì il difensore dell'incolpato il quale, dopo aver spiegato che il Nesta non ha provveduto al pagamento del compenso al Procuratore Sportivo perché la Società di appartenenza si sarebbe impegnata a farlo direttamente in luogo del calciatore, ha chiesto una sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la parte, rileva che il comportamento del Nesta è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Nesta non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 23 luglio 2002.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Nesta, non assumendo rilevanza, in questa sede, eventuali accordi intercorsi tra l'incolpato e la Società di appartenenza, i quali, comunque, non fanno venir meno l'obbligo del calciatore in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Procuratore Sportivo.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 a Alessandro Nesta.

Sigg. Riccardo GAUCCI, Francesco GRAZIANI, Salvatore MONACO, Nassin MENDIL - tesserati Soc. Catania: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (gara Siena-Catania dell'11/11/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 11/2/03 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Francesco Graziani, Salvatore Monaco e Nassin Mendil, tesserati della Soc. Catania, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dagli stessi al termine della gara Siena-Catania del 11/11/02, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti hanno presentato una memoria difensiva, nella quale si rileva, in via generale, che la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini sarebbe frammentaria e fortemente incompleta, così da non poter essere considerata attendibile e che i comportamenti degli incolpati sarebbero stati provocati dai tesserati della squadra avversaria. In particolare, poi, si sottolinea come, per quanto riguarda il Gaucci, il comportamento sarebbe stato causato dalla agitazione e dallo stato emotivo del dopo partita e, inoltre, vi sarebbe stato un ravvedimento tempestivo; per quanto riguarda il Graziani, gli addebiti sarebbero assolutamente generici e, comunque, andrebbe considerata la mancanza di precedenti specifici; per quanto riguarda il Monaco e il Mendil, il loro comportamento non avrebbe avuto alcun contenuto antiregolamentare e, comunque, si sarebbe concretizzato soltanto in un mero tentativo; per quanto riguarda la Soc. Catania, la corretta valutazione delle condotte dei suoi tesserati dovrebbe comportare una limitazione della responsabilità a titolo oggettivo.

Successivamente il Mendil ha inviato una lettera nella quale dichiara di aver ricevuto il deferimento solo in data 12 marzo, essendo stato trasferito ad altra Società del 1° febbraio 2003.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione di giorni sette e dell'ammenda di € 2.000,00 per il Gaucci, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 2.000,00 per il Graziani, della squalifica per due giornate di gara per il Monaco e della squalifica per una giornata di gara per il Mendil, nonché a quella dell'ammenda di € 4.000,00 per la Soc. Catania.

E' comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, una sanzione minima.

I motivi della decisione

Preliminarmente, la Commissione osserva che l'affermazione del Mendil, secondo la quale l'atto di deferimento sarebbe stato conosciuto solo in data 12 marzo 2003, è palesemente smentita dal fatto che lo stesso ha firmato la memoria difensiva in data 9 marzo 2003 presentata dalla Soc. Catania. Di conseguenza, va respinta la richiesta di rinvio.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentito il difensore dei deferiti, ritiene che il comportamento degli incolpati sia sanzionabile.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata di prova – risulta che, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, innanzitutto, il calciatore Monaco e l'amministratore unico Gaucci ingiuriavano i dirigenti della squadra avversaria; in secondo luogo, i calciatori Monaco e Mendil tentavano di aggredire gli

stessi dirigenti, senza riuscirvi per l'intervento dei Carabinieri; in terzo luogo, il calciatore

Monaco lanciava la propria maglietta contro un dirigente avversario; infine, l'allenatore Graziani, bestemmiando, urlava frasi di accusa di parzialità nei confronti dell'arbitro.

Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale consegue quella oggettiva delle società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso il contesto in cui le violazioni sono state commesse e il fatto che, successivamente, il Gaucci si è scusato con il collaboratore dell'Ufficio Indagini per il comportamento tenuto, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida a Riccardo Gaucci, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 2.000,00 a Francesco Graziani, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00 a Salvatore Monaco, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 5.000,00 a Nassin Mendil, ora tesserato per la Soc. Ascoli, nonché quella dell'ammenda di € 4.000,00 per la Soc. Catania.

Sigg. Salvatore VICARI, Salvatore SULLO, Salvatore D'ALTERIO, Daniele PORTANOVA, Giovanni SULFARO – tesserati Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Sigg. Massimo MUTARELLI, Cristian LA GROTTERIA, Nicola SANTONI, Giuseppe MASCARA, Matteo PIVOTTO – tesserati Soc. Palermo: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. MESSINA e Soc. PALERMO: violazione art. 2 comma 4, per responsabilità oggettiva (gara Messina-Palermo del 15/12/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 27/1/03 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Salvatore Vicari, Salvatore Sullo, Salvatore D'Alterio, Daniele Portanova, Giovanni Sulfaro, tesserati della Soc. Messina, e Massimo Mutarelli, Cristian La Grotteria, Nicola Santoni, Giuseppe Mascara, Matteo Pivotto, tesserati della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento tenuto dagli stessi al termine della gara Messina-Palermo del 15/12/02, nonché le Società Messina e Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti i soggetti deferiti hanno presentato memorie difensive. In quella presentata da Vicari, Sullo, D'Alterio, Portanova, Sulfaro e dalla Soc. Messina si rileva che il comportamento degli incolpati sarebbe stato causato dalla tensione agonistica e che, comunque, esso sarebbe stato controllato direttamente dagli ufficiali di gara. In quella presentata da Mutarelli, La Grotteria, Santoni, Mascara, Pivotto e dalla Soc. Palermo, invece, si rileva che gli incolpati sarebbero stati vittime di aggressioni, che essi sarebbero intervenuti solo per sedare gli animi o per difendere compagni aggrediti, che eventuali comportamenti non ortodossi nei confronti delle Forze dell'Ordine non sono stati giudicati illeciti dalla Autorità giudiziaria.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per due giornate di gara per il Vicari, della squalifica per una giornata di gara per il Sullo, della squalifica per una giornata di gara per il D'Alterio, della squalifica per

una giornata di gara per il Portanova, dell'inibizione per mesi due e della ammenda di € 3.000,00 per il Sulfaro, dell'ammenda di € 1.000,00 per il Mutarelli, dell'ammenda di € 1.000,00 per il La Grotteria, della squalifica per due giornate di gara per il Santoni, della

squalifica per una giornata di gara per il Mascara, della squalifica per una giornata di gara per il Pivotto, nonché a quella dell'ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Messina e dell'ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Palermo.

Sono comparsi altresì i rappresentanti degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati e in subordine l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento degli incolpati sia sanzionabile.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini – che costituisce fonte privilegiata di prova – risulta che, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, i calciatori Vicari, Sullo, D'Alterio, Mutarelli e La Grotteria si sono colpiti e spintonati a vicenda; che il calciatore Santoni ha spintonato con violenza un vigile urbano, facendolo cadere a terra; che i calciatori Portanova, Vicari, Mascara, Pivotto, Santoni e il dirigente Sulfaro hanno dato vita ad un tafferuglio, colpendosi reciprocamente; che in tale occasione il dirigente Sulfaro si è distinto per energici incitamenti alla violenza.

Poiché le affermazioni contrarie contenute nelle memorie difensive degli incolpati risultano sprovviste di prova, deve affermarsi la responsabilità degli stessi, alla quale consegue quella oggettiva delle società di rispettiva appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compreso l'ambito in cui le violazioni sono state commesse, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00 a Salvatore Vicari, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 5.000,00 a Salvatore Sullo, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 5.000,00 a Salvatore D'Alterio, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 5.000,00 a Daniele Portanova, della squalifica fino al 10/4/2003 e dell'ammenda di € 3.000,00 a Giovanni Sulfaro, dell'ammenda di € 1.000,00 a Massimo Mutarelli, dell'ammenda di € 1.000,00 a Cristian La Grotteria, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 10.000,00 a Nicola Santoni, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 5.000,00 a Giuseppe Mascara, ora tesserato Soc. Genoa, dell'ammonizione e dell'ammenda di € 5.000,00 a Matteo Pivotto, nonché quella dell'ammenda di € 3.000,00 per la Soc. Messina e di € 2.000,00 per la Soc. Palermo.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 23 marzo 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 MARZO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani